



news e informative

L'INFORMATIVA DEI CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE – DIFFERIMENTO SANZIONI

La presente circolare offre un quadro di sintesi della normativa di cui all'art.1 comma 125 bis e seguenti della Legge n. 124/2017 volta a disciplinare gli obblighi informativi in capo alle imprese circa la ricezione di aiuti pubblici.

Requisito soggettivo

Il dettato normativo prevede che tutte le imprese devono comunicare, secondo metodologie differenti, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, alle stesse effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni.

Modalità di rendicontazione

Nel specifico, ai sensi dell'art 1 comma 125 bis della sopra menzionata legge:

- le imprese tenute alla redazione della Nota Integrativa del bilancio in forma ordinaria assolvono all'obbligo pubblicando tali informazioni nella nota integrativa del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato;
- i soggetti che redigono il bilancio abbreviato ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota Integrativa (imprenditori individuali, società di persone, micro imprese) assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi sul proprio **sito internet**, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o in mancanza, **sui portali digitali delle associazioni di categoria** "entro il 30 giugno di ogni anno".

Alla luce del tenore letterale della norma, si ritiene necessario porre in evidenza che le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o semplificata, anche qualora decidano di fornire le suddette informazioni nella Nota Integrativa, debbano necessariamente rendicontare le stesse anche sul proprio sito internet, ovvero, in mancanza del sito internet, sui portali delle associazioni di categoria.

Requisito oggettivo

L'obbligo di pubblicazione **NON** si applica solamente nel caso in cui l'importo monetario dei contributi ricevuti nell'esercizio considerato **sia inferiore di Euro 10.000**.

I dati da comunicare



Devono essere pubblicate tutte le somme ricevute nell'anno solare precedente (1.1 – 31.12) indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono. Ciò detto, ai fini della rendicontazione occorre applicare il **criterio di cassa**.

Per espressa previsione del testo di legge, e ai sensi del documento di Assonime – CNDCEC del maggio 2019, si evidenzia che il beneficio economico ricevuto deve essere oggetto di comunicazione a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura.

Non rientrano nell'ambito di applicazione della Legge, le misure agevolative rivolte alle generalità delle imprese (ad esempio credito d'imposta per investimenti, misure agevolative fiscali, contributi erogati a tutti i soggetti etc), ovvero le somme ricevute a titolo di corrispettivo di lavori pubblici, servizi o forniture.

Si prende atto che al momento non è del tutto chiaro se le misure di sostegno all'economia concesse dal Governo in considerazione del Covid-19, siano sottoposte all'obbligo informativo, ovvero siano escluse in quanto aiuti aventi carattere generale.

L'obbligo di rendicontazione viene assolto riportando:

- i dati inerenti al Soggetto Erogante;
- l'ammontare incassato o il valore dei beni in natura ricevuti;
- una breve descrizione della motivazione annessa al beneficio.

Ai sensi dell'art. 125-quinquies, per gli aiuti di Stato e per quelli cosiddetti *De Minimis*, contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la loro pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, costituisce già adempimento dell'obbligo previsto dalla suddetta normativa. In tal caso, l'impresa sarà obbligata a dichiarare nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza, l'esistenza di aiuti oggetto di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, senza doverne fornire comunicazione analitica.

Differimento sanzioni

L'articolo 1, comma 125-ter L. 124/2017 prevedeva che a partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di rendicontazione avrebbe comportato una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Il DL 52/2021, c.d. "Decreto Riaperture", così come convertito in Legge con modificazioni in data 16 giugno 2021, ha modificato il termine di iniziale (1° gennaio 2020) per il quale si applicano le sanzioni di cui sopra, disponendo quanto di seguito:

"Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022".

Pertanto, alla luce del suddetto differimento, si dà atto che per l'anno 2021 non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124".

Sul tema, data la rilevanza della questione e considerata la recente modifica, è auspicabile un chiarimento da parte del Legislatore.



Enti del terzo settore

Oltre alle imprese, si ricorda che tale obbligo di rendicontazione riguarda anche:

- Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni;
- Associazione dei consumatori e degli utenti a livello nazionale;
- Associazioni, onlus e fondazioni;
- Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri ai sensi del testo unico dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Tali soggetti, ai sensi dell'art. 1 comma 125, adempiono all'obbligo informativo mediante pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, degli importi e delle informazioni dei benefici ottenuti nei propri siti internet o analoghi portali digitali.

Brescia, 24 giugno 2021

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it